

STORIA ECONOMICA

ANNO XXI (2018) - n. 1



Edizioni Scientifiche Italiane

Direttore responsabile: LUIGI DE MATTEO
Comitato di Direzione: LUIGI DE MATTEO, ALBERTO GUENZI,
PAOLO PECORARI

La Rivista, fondata da Luigi De Rosa nel 1998, si propone di favorire la diffusione e la crescita della Storia economica e di valorizzarne, rendendolo più visibile, l'apporto al più generale campo degli studi storici ed economici. Di qui, pur nella varietà di approcci e di orientamenti culturali di chi l'ha costituita e vi contribuisce, la sua aspirazione a collocarsi nel solco della più solida tradizione storiografica della disciplina senza rinunciare ad allargarne gli orizzonti metodologici e tematici.

Comitato scientifico: Frediano Bof (Università di Udine); Giorgio Borelli (Università di Verona); Andrea Cafarelli (Università di Udine); Aldo Carera (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Giovanni Ceccarelli (Università di Parma); Daniela Ciccolella (CNR-Issm); Alida Clemente (Università di Foggia); Francesco Dandolo (Università Federico II di Napoli); Francesco D'Esposito (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara); Marco Doria (Università di Genova); Giovanni Farese (Università Europea di Roma); Giulio Fenicia (Università di Bari); Luciana Frangioni (Università del Molise); Paolo Frascani (Università L'Orientale di Napoli); Maurizio Gangemi (Università di Bari); Andrea Giuntini (Università di Modena e Reggio Emilia); Amedeo Lepore (Seconda Università di Napoli); Germano Maifreda (Università di Milano); Daniela Manetti (Università di Pisa); Paola Massa (Università di Genova); Giampiero Nigro (Università di Firenze); Nicola Ostuni (Università Magna Græcia di Catanzaro); Paola Pierucci (Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara); Gianluca Podestà (Università di Parma); Mario Rizzo (Università di Pavia); Gaetano Sabatini (Università di Roma Tre); Giovanni Vigo (Università di Pavia).

Storia economica effettua il referaggio anonimo e indipendente.

Direzione e redazione: Prof. Luigi De Matteo, vico S. Maria Apparente, 44, 80132 Napoli; Università di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Scienze Sociali, Largo San Giovanni Maggiore, 30, 80134 Napoli – Tel. 081/6909483; *e-mail:* dematteo@unior.it

Gli articoli, le ricerche, le rassegne, le recensioni, e tutti gli altri scritti, se firmati, esprimono esclusivamente l'opinione degli autori.

Amministrazione: Edizioni Scientifiche Italiane, via Chiatamone 7, 80121 Napoli – tel. 081/7645443 pbx e fax 081/7646477 – Internet: www.edizioniesi.it; *e-mail:* periodici@edizioniesi.it

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 4970 del 23 giugno 1998.

Responsabile: Luigi De Matteo.

Copyright by Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli.

Periodico esonerato da B.A.M. art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6 ottobre 1978

SOMMARIO

ANNO XXI (2018) - n. 1

TRA ECONOMIA E POLITICA:
GLI SCAMBI TRA IL NORD E IL SUD DEL MEDITERRANEO
IN UNA PROSPETTIVA STORICA
a cura di Alida Clemente e Giuseppe Moricola

<i>Premessa</i> di Alida Clemente e Giuseppe Moricola	p.	7
ALIDA CLEMENTE, <i>Da Tripoli a Messina. Spazi contesi nel Mediterraneo settecentesco, tra complementarità macroeconomiche e gelosia del commercio</i>	»	11
GIUSEPPE MORICOLA, <i>Tra politica e affari: la comunità italiana in Egitto tra '800 e '900</i>	»	35
GIAMPAOLO CONTE, <i>Riforme e debito pubblico nel Mediterraneo Orientale: un'analisi sui rapporti tra Europa e Impero ottomano nel XIX secolo</i>	»	57
ALESSANDRO ALBANESE GINAMMI, <i>Alle origini del processo di integrazione della Turchia nella Comunità Economica Europea: l'Accordo di Ankara (1957-1963)</i>	»	79
PAOLO WULZER, <i>La politica mediterranea della CEE/UE: questioni storiografiche e problemi interpretativi</i>	»	115

ARTICOLI E RICERCHE

LUCIANO MAFFI, <i>Il settore primario in provincia di Pavia negli anni Cinquanta</i>	»	157
FRANCESCO DANDOLO, <i>Aldo Moro e la questione meridionale</i>	»	205

SOMMARIO

RECENSIONI E SCHEDE

- DAVIDE BALESTRA, *Gli Imperiali di Francavilla. Ascesa di una famiglia genovese in età moderna*, Edipuglia, Bari 2017 (F. Scribante) » 231
- La crescita economica dell'occidente medievale. Un problema storico non ancora esaurito*, Atti del XXV convegno del Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia, 14-17 maggio 2017, Viella, Roma 2017 (M.P. Zanoboni) » 233
- Ser Matteo di Biliotto notaio. Imbreviature, II registro (anni 1300-1314)*, a cura di Manila Soffici, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2016 (M.P. Zanoboni) » 235
- PAOLO PECORARI, *Carteggio Giuseppe Toniolo - Luigi Luzzatti 1869-1918*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2017 (G. Zalin) » 237
- FRANCESCO DANDOLO, *Il Mezzogiorno fra divari e cooperazione internazionale. «Informazioni SVIMEZ» e la cultura del nuovo meridionalismo (1948-1960)*, il Mulino, Bologna 2017 (F. Scribante) » 244

DA TRIPOLI A MESSINA.
SPAZI CONTESI NEL MEDITERRANEO SETTECENTESCO,
TRA COMPLEMENTARITÀ MACROECONOMICHE
E GELOSIA DEL COMMERCIO

Attraverso l'esame di una contesa esemplare sulle potestà giurisdizionali dei consoli nel Mediterraneo di fine Settecento, che vede il Regno di Napoli impegnato nella ennesima rivendicazione della sua giurisdizione territoriale contro quella extraterritoriale del viceconsole francese a Messina, l'articolo presenta uno spaccato dei tentativi attuati dal Regno di Napoli di stabilire contatti diretti con il Levante e le Reggenze barbaresche, in particolare quella di Tripoli, sfidando l'egemonia francese.

Mediterraneo, XVIII secolo, Regno di Napoli e Tripoli, mercantilismo, giurisdizione consolare, trattati

By examining an exemplary dispute over consular jurisdictions in the late eighteenth century Mediterranean, which sees the Kingdom of Naples engaged in yet another claim of its territorial jurisdiction against the extraterritorial pretension of the French vice-consul in Messina, the article presents a cross-section of the attempts made by the Kingdom of Naples to establish direct commercial relations with the Levant and the Barbarian regencies, in particular that of Tripoli, challenging by this way the French hegemony.

Mediterranean, XVIII century, Kingdom of Naples and Barbary Regencies, mercantilism, consular jurisdiction, commercial treaties

Visioni del Mediterraneo settecentesco

Riscattato da tempo dalla visione a lungo incontestata di una ineluttabile fuoruscita dagli scenari della grande storia¹, che dal XVI se-

¹ Già nell'opera di Braudel, com'è noto, al declino assoluto del Mediterraneo si sostituisce un'immagine diversa che restituisce a questo spazio un protagonismo nuovo delle marinerie nordiche a fronte del declino dei suoi attori interni ma non della sua

colo elegge l'Atlantico come teatro dei suoi destini e di quelli del mondo ad esso progressivamente più «subalterno», il Mediterraneo settecentesco si è imposto come presenza tutt'altro che marginale nella più recente storiografia, che ne ha profondamente rivisto sia il rapporto con l'economia atlantica che le articolazioni interne². Sul primo fronte, esso appare tutt'altro che trascurabile rispetto agli equilibri atlantici, sia come mercato di sbocco e fonte di materie prime³, sia per la vitalità delle sue rotte commerciali capaci di attirare in misura crescente le marinerie nordeuropee⁴, sia, infine, per il protagonismo che le «diaspore» mediterranee svolgono ancora nell'ambito delle reti globali che connettono gli 'altri' mari del mondo, Atlantico e Oceano Indiano⁵. Sul secondo fronte, che ai fini del nostro lavoro assume maggiore rilevanza, le visioni che emergono dalla più recente ricerca risentono fortemente di alcune significative tendenze che hanno accompagnato gli ultimi decenni⁶: in primo luogo, il crescente protago-

importanza commerciale. F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1986; R.T. RAPP, *The Unmaking of the Mediterranean Trade Hegemony: International Trade Rivalry and the Commercial Revolution*, «Journal of Economic History», 35 (1975), 3, pp. 499-525. In seguito anche l'immagine seicentesca dell'invasione nordica del Mediterraneo è stata profondamente ridimensionata. M. GREENE, *Beyond the Northern Invasion: The Mediterranean in the Seventeenth Century*, «Past & Present», 174 (2002), pp. 42-71.

² Cfr. A. BARTOLOMEI, S. MARZAGALLI, *Introduction*, in *La Méditerranée dans les circulations atlantiques au 18^e siècle*, numero monografico della «Revue d'histoire maritime», 13 (2011), pp. 7-20.

³ Dal punto di vista inglese, ad esempio, ancora alla metà del Settecento le esportazioni di manufatti verso l'Europa del Sud pesano per il 37% sul totale delle esportazioni britanniche, e le importazioni di materie prime per il 34,5% del totale. Cfr. R. DAVIS, *English Foreign Trade, 1700-1774*, «The Economic History Review», 15 (1962), 2, pp. 285-303.

⁴ Si veda in merito M. RESSEL, *British Dominance of Merchant Shipping between Northern and Southern Europe, 1720-1750*, «International Journal of Maritime History», XXV (2013), 2, pp. 117-142. O anche T. ALLAIN, *Des hommes entre Mer du Nord et Méditerranée. Les équipages des navires de commerce d'Amsterdam vers la mer intérieure au XVIII^e siècle*, in *La mer en partage. Sociétés littorales et économies maritimes. XVI^e-XX^e siècle*, a cura di X. Daumalin, D. Faget e O. Raveux, Aix en Provence 2016, pp. 103-116. Sui rapporti tra Mediterraneo e Atlantico nella lunga durata cfr. T.F. RUIZ, *The Mediterranean and the Atlantic*, in *A companion to Mediterranean History*, a cura di P. Horden e S. Kinoshita, Chichester 2014, pp. 411-424.

⁵ F. TRIVELLATO, *The familiarity of strangers. The Sephardic diaspora, Livorno, and cross-cultural trade in the early modern period*, Yale 2009.

⁶ Cfr. C. ZWIERLEIN, *Early Modern History and the Mediterranean*, in *Handbuch der Mittelmeerstudien: Systematische Mittelmeerforschung und disziplinäre Zugänge*, a cura di M. Dabag, A. Lichtenberger et al., Munich 2015, pp. 87-105.

nismo degli studi ottomanisti, insieme alla svolta anti-eurocentrica, ha sostituito al Mediterraneo di Braudel visto dal Nord (e dalle sue fonti), un Mediterraneo visto dall'Est, che appare molto più attivo, nel suo ruolo economico e nei suoi attori commerciali, rispetto al passato⁷; in secondo luogo, una visione meno stato-centrica e più microstorica, incentrata sugli attori e le pratiche commerciali, ha reso estremamente più varia e complessa la configurazione di uno spazio i cui destini non risultano affatto ineluttabilmente determinati né dominati dal conflitto tra potenze⁸, che pure costituisce di questo secolo un aspetto rimarchevole.

Se è indubbio, infatti, che la lotta per la supremazia e per il controllo strategico degli spazi commerciali fa del «grande mare» settecentesco uno spazio multipolare che si sostituisce a quello bipolare della diade Islam-Cristianità emerso dalla presa di Costantinopoli (1453)⁹, è vero anche che l'esito di questo conflitto non è scontato né deciso nel XVIII secolo. Ma, soprattutto, osservata dal basso, la posta in gioco sembra essere non tanto, non ancora, la contesa tra stati per il controllo degli spazi marittimi, quanto la loro capacità di imporsi sulle reti, di subordinare il commercio alla ragion di stato, facendone fonte di ricchezza nazionale, collocando confini, regole, dazi, giurisdizioni, e poteri territoriali sugli spazi 'liquidi'¹⁰. È da questo processo di territorializzazione che passa, evidentemente, la capacità degli stati di perseguire le proprie finalità di tipo mercantile in un complesso gioco di negoziazione e di equilibri mutevoli. Ma è in questo conflittuale intreccio tra la politica e l'economia che si configurano anche, nel corso del secolo, processi più profondi, diremmo strutturali, di divisione del lavoro e specializzazione produttiva che prefigurano la più netta e ineguale relazione

⁷ Per una panoramica, cfr. M. GREENE, *The Early Modern Mediterranean*, in *A companion*, pp. 91-106.

⁸ Per una rassegna di questa generale revisione storiografica e per una analisi delle sue implicazioni, cfr. S. MARZAGALLI, *How the Sea Affected Early Modern Life in the Mediterranean World*, in *New Horizons: Mediterranean Research in the 21st Century*, a cura di M. Dabag, D. Haller, N. Jaspert e A. Lichtenberger, Paderborn 2016, pp. 309-331.

⁹ GREENE, *The Early Modern Mediterranean*, p. 92.

¹⁰ B. SALVEMINI, *Innovazione spaziale, innovazione sociale: traffici, mercanti e poteri nel Tirreno del secondo Settecento*, in *Lo spazio tirrenico nella 'grande trasformazione'*. *Merci, uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento*, a cura di B. Salvemini, Bari 2009, pp. V-XXX; ID., *Negli spazi mediterranei della «decadenza»*. *Note su istituzioni, etiche e pratiche mercantili della tarda età moderna*, «Storica», 51 (2011), pp. 7-51.

nord-sud del mondo contemporaneo, di cui il Mediterraneo odierno costituisce una vistosa rappresentazione su scala regionale e un'efficace metonimia.

In questo incedere degli stati negli spazi del commercio, e nella complessità istituzionale che ne risulta, la parte del leone viene svolta, nel Mediterraneo settecentesco, dalla Francia¹¹. Sovrastata nell'Atlantico dall'emergente predominio britannico, che si consolida con la Guerra dei Sette anni, essa resiste alla sua avanzata nel Mediterraneo – segnata dalla presa di Gibilterra (1704)¹² e dal controllo, mantenuto per tutto il secolo, del porto di Mahon, a Minorca¹³ – e afferma la propria egemonia sui traffici con il Levante, assicurandosi in primo luogo l'immunità della bandiera dagli attacchi barbareschi, e acquisendo, attraverso l'intermediazione tra gli stessi porti del Levante, un controllo progressivamente più ampio del commercio levantino¹⁴. La potente politica di sostegno francese al commercio attivo risalente al 1669, e il vantaggio della sua bandiera franca rispetto alla guerra di corsa, gettano senza dubbio le basi della sua egemonia marittima, configurando uno dei più clamorosi successi, secondo J. Horn, delle politiche mercantiliste in età moderna¹⁵.

Che questo predominio sia direttamente riconducibile alle misure Colbertiane¹⁶, o piuttosto al protagonismo di Marsiglia come centro di attrazione di sapere tecnico e di produzione di tessuti¹⁷, è certo che esso produce, nel corso del Settecento, una progressiva complemen-

¹¹ GREENE, *The Early Modern Mediterranean*, pp. 101-103.

¹² G. PLANK, *Making Gibraltar British in the Eighteenth Century*, «History», 98 (2013), pp. 346-369.

¹³ Cfr. D. ABULAFIA, *Il grande mare. Storia del Mediterraneo*, Milano 2016, pp. 464-478.

¹⁴ Ivi.

¹⁵ J. HORN, *Lessons of the Levant: early modern French economic development in the Mediterranean*, «French History», 29 (2015), 1, pp. 76-92.

¹⁶ In particolare l'istituzione nel 1669 del porto franco a Marsiglia e l'imposizione del dazio del 20 % per i prodotti di provenienza levantina che non fossero trasportati da navi francesi.

¹⁷ La più recente storiografia sfida la lettura del mercantilismo francese come espressione di un rigido ed efficace controllo statale del commercio, e interpreta il successo commerciale francese come il risultato di virtuose interazioni tra strategie imprenditoriali e politiche commerciali. J.T. TAKEDA, *French mercantilism and the Early Modern Mediterranean: a case study of Marseille's silk industry*, «French History», 29 (2015), 1, pp. 12-17. Sull'importanza di Marsiglia come centro di produzione e di sostituzione delle importazioni asiatiche cfr. anche il numero monografico di «Rives Méditerranéennes», 29 (2008), *Les textiles en Méditerranée*, a cura di G. Buti, J.P. Pascual e O. Raveux.

tarità economica che del Levante fa una grande piazza di smercio di manufatti francesi e prodotti coloniali americani, e di offerta di materie prime per l'industria marsigliese. In questa embrionale divisione del lavoro, che definisce o prefigura asimmetrie persistenti e strutturali, l'egemonia francese non è tuttavia incontestata. A minacciarla, più che la potenza inglese, che compensa ampiamente con la crescita dei traffici globali la sua 'minorità' mediterranea, o la oramai declinante concorrenza veneziana, che perde posizioni nel suo Adriatico a favore di Trieste, e prima, infine, delle potenze che si imporranno alla fine del secolo sul Mediterraneo, gli Imperi russo e asburgico, sono i molteplici attori dei traffici che non hanno alle loro spalle alcun apparato statale forte¹⁸: i genovesi, ad esempio, che con spregiudicate strategie di contrabbando e mimetismi di bandiera, si intromettono negli spazi tra il Levante e la Francia¹⁹; i greci e i ragusei, che profittano delle guerre atlantiche della Francia per riconquistare e conquistare ruoli di intermediazione nei porti levantini²⁰. La competizione tra stati non è ancora, insomma, la cifra caratterizzante dei rapporti infra-mediterranei, e soprattutto la dominazione europea del Mediterraneo è un processo in fieri, contestato e dagli esiti incerti, per gran parte del secolo²¹.

In questo quadro decentrato e dinamico, tra lo stato mercantilista francese che mette efficacemente a frutto le sue risorse umane e istituzionali, l'Impero ottomano attratto nell'orbita degli interessi del primo, e i molteplici attori commerciali minori che si inseriscono a loro volta con successo nei flussi di intermediazione, sembrano svolgere un ruolo limitato altri attori politici che pure, geograficamente, del Mediterraneo costituiscono il centro²². Il Regno di Napoli, cui la pura collocazione geografica sembrerebbe attribuire un naturale ruolo di ponte tra l'Europa e il Levante²³, per un complesso concorso di

¹⁸ Cfr. ancora MARZAGALLI, *How the Sea*, p. 325.

¹⁹ A. CARRINO, *Ai «margini» del Mediterraneo. Mercanti liguri nella tarda età moderna*, Bari 2018.

²⁰ MARZAGALLI, *How the Sea*.

²¹ GREENE, *The Early Modern Mediterranean*.

²² Sui rapporti tra Napoli e il Levante, A. DI VITTORIO, *Il commercio tra Levante ottomano e Napoli nel secolo XVIII*, Napoli 1979; B. SALVEMINI, *Crimini di mare, forme del diritto e conflitti mercantilistici nel Mediterraneo centrale*, in *Napoli e il Mediterraneo nel Settecento. Scambi, immagini, istituzioni*, a cura di A.M. Rao, Bari 2017, in particolare pp. 43-52; A. CARRINO, *Il Levante «que tenemos a la puerta». Progetti e pratiche del commercio mediterraneo*, ivi, pp. 93-108.

²³ Per una riflessione storiografica cfr. A.M. RAO, *Napoli e il Mediterraneo nel*

fattori che mostrano nel lungo periodo la loro natura di vincoli strutturali più che di limiti politico-istituzionali (che pur ci sono), è relegato ai margini di questa configurazione degli spazi mercantili, in posizione di subalternità, come «una sorta di Levante ravvicinato, fornitore di grandi quantità di ‘natura’ in cambio di ‘lavoro’»²⁴. Contro questo ‘destino’ il Regno gioca durante il secolo, sebbene in maniera discontinua e spesso incoerente, le sue carte politiche e istituzionali, sfidando la preminenza francese non tanto sul piano ‘alto’ dei trattati e della diplomazia, su cui è destinato a perdere²⁵, quanto su quello della minuta risoluzione dei conflitti che insorgono negli ‘spazi liquidi’ del commercio, sullo sfondo di una competizione mercantile in cui le affermazioni di sovranità devono fare i conti con i rapporti di forza economici e politici.

Un mercante tripolino sulle rotte del Mediterraneo occidentale

Nel marzo del 1792 un mercante tripolino di nome Ahmet Salhem²⁶ si rivolge con supplica alla corona di Napoli chiedendo giustizia per una presunta frode da lui subita ad opera di un capitano di bombarda francese²⁷.

Il fatto: Salhem è un mercante itinerante, che nel novembre del 1791 si trova ad Alessandria d’Egitto, dove acquista un carico di ceci,

Settecento: frontiera d’Europa?, in *Il Mediterraneo delle città. Scambi, confronti, culture, rappresentazioni*, a cura di F. Salvatori, Roma 2008, pp. 15-54.

²⁴ SALVEMINI, *Crimini di mare*, p. 58.

²⁵ I tentativi di stipulare trattati di commercio, sia con la Francia che con l’Inghilterra, com’è noto, falliscono, in primis per la riluttanza da parte di entrambe a rinunciare ai loro privilegi e sottostare a regole di reciprocità. In merito cfr. F. DIAZ, *L’Abate Galiani consigliere di commercio estero del Regno di Napoli*, «Rivista storica italiana», LXXX (1968), 4, pp. 854-909; A.V. MIGLIORINI, *I problemi del trattato franco-napoletano di navigazione e di commercio (1740-1766)*, «Rivista storica italiana», XCI (1979), 1, pp. 180-209. Sulle trattative con l’Inghilterra, si veda A. CANCELLO, *Le relazioni anglo napoletane a metà Settecento attraverso la corrispondenza diplomatica inglese*, «Economia e storia», XXV (1978), 2, pp. 238-261.

²⁶ Si riportano i nomi nella grafia originaria delle fonti.

²⁷ L’intera vicenda è in un faldone del Fondo Segreteria di Stato degli Affari Esteri (d’ora in poi AAEE) dell’Archivio di Stato di Napoli (ASN), f. 4867 (i documenti citati d’ora in poi senza indicazione della collocazione archivistica si intendono appartenenti a questo faldone). La stessa vicenda, con qualche notizia di dettaglio divergente, è richiamata da CARRINO, *Il Levante*, pp. 97-98, dal punto di vista della documentazione francese e della corrispondenza del vice-console in Messina Jean Baptiste Lallement.

tabacchi, miele e *gorgiolena*²⁸, con l'intenzione di condurli a Malta. A questo scopo noleggia una bombarda di bandiera francese per 117 zecchini al mese, con patto espresso di «poter girare in tutte le quattro parti del mondo e approdare in quel porto che sarebbe meglio piaciuto ad esso ricorrente caricare e scaricare le mercanzie»²⁹. Si tratta della nave del capitano Niccolò Barthelemy, uno dei tanti padroni di bastimento provenzali che regolarmente battono le coste del Levante facendo la cosiddetta *caravane*, ovvero comprando e rivendendo merci tra un approdo e l'altro e inserendosi nella piccola intermediazione tra i ricchi scali della Porta ottomana³⁰. Il contratto tra i due viene stilato in arabo e tradotto in francese da un dragomanno greco, e prevede che il capitano Barthélemy conduca da Alessandria a Malta le merci di pertinenza di Salhem, lo stesso Salhem, e circa 80 passeggeri, tra i quali «due nipoti dell'imperatore del Marocco» e 77 tunisini «indigenti», giacché in Alessandria «vi è il costume che qualunque nazione che trovasi il carico per la Barberia non può rifiutare passeggeri turchi, tuttoché fossero poveri»³¹.

Il viaggio è movimentato: tra il capitano e il mercante insorgono incomprensioni, e Barthelemy, con grande disappunto di Salhem, approda a Minorca (Mahon), a suo dire per un'avaria, ma, secondo Salhem, per contrasti insorti tra il turbolento padrone e i membri del suo equipaggio «che per le oppressioni sofferte nel viaggio si licenziarono abbandonando il suo legno»³². Il viaggio continua e, malgrado le istanze ripetute di Salhem, ai termini del contratto, di essere condotto a Malta, il capitano francese approda a Messina, principale scalo del Regno di Napoli sulle rotte del Levante, porto franco brulicante di imbarcazioni che fanno la *caravane* tra Marsiglia e l'Oriente. Messina è, non a caso, sede di un attivo viceconsolato francese ricoperto

²⁸ «Semi di sesamo». Si ritrovano in italiano come «giuggiolena», «giorgolina». Cfr. P. ANDREW NEMNICH, *Universal European Dictionary of Merchandise in the English, German, Dutch, Danish, Swedish, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish, Latin Languages*, London 1799.

²⁹ Supplica di Ahmet Salhem, s.d.

³⁰ Sebbene in declino nel corso del Settecento per effetto della corsa inglese e dell'irruzione di altri specialisti, come i ragusei, la navigazione *à la cueillette* costituisce la dimensione più diffusa e penetrante dei traffici francesi, in particolare dei padroni marsigliesi e di La Ciotat, nei porti del Levante tra Sei e Settecento. Sull'importanza di questa pratica, cfr. G. BUTI, *Aller en caravane: le cabotage lointain en Méditerranée, XVII et XVIII siècles*, «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 1 (2005), pp. 7-38.

³¹ Rapporto di Domenico Iannelli, 4 aprile 1792.

³² *Ibidem*.

a quest'epoca da Jean-Baptiste Lallement³³, uomo di lunghissima esperienza nelle funzioni consolari che ha, in sedi diverse, ricoperto fin dal 1758. Energico e rigoroso difensore degli interessi della sua nazione, Lallement è qui impegnato in una personale crociata contro le frodi che nel porto franco si perpetrano dai bastimenti genovesi a danno della Francia: a Messina, infatti, gli olii provenienti dal Levante vengono 'camuffati' da olii del Regno e condotti come tali a Marsiglia, onde eludere il dazio del 20% sulle merci levantine³⁴.

Come in tutti i porti del Regno, le navi provenienti dal Levante devono scontare la quarantena prima di essere ammesse a libera pratica, ciò che inquieta ancor più il mercante tripolino, che, ribatte, vuol essere condotto a Malta. Ma M. Lallement lo tranquillizza, coinvolgendo nella risoluzione della controversia tale Domenico Iannelli, sedicente viceconsole tripolino a Messina, dal quale gli interessi di Salhem dovrebbero essere tutelati. I francesi cercano di convincere il mercante a proseguire il suo viaggio con altra nave, e lo allettano con la prospettiva di trovare esito per il suo il carico di ceci a Messina a un prezzo che gli consentirà di rifarsi dei danni e dei ritardi. Salhem rifiuta di cambiare vettore, pretende da Barthelemy il rispetto degli accordi, e si dichiara disponibile ad aspettare, visto che Messina è porto franco e vi è «perfetta pace con il Re delle Due Sicilie». Ma la sua sorpresa è grande quando, dopo qualche giorno, scopre dal conto fatto da Lallement che non solo egli non ha ricavato alcun guadagno dalla vendita dei ceci, ma sarebbe in debito di oltre 300 ducati con il francese, giacché questi pretende da lui le spese di nolo, di contumacia e di vitto per gli 80 passeggeri della nave. A questo punto Salhem accusa platealmente il viceconsole di averlo ingannato, spogliato dei suoi beni, parte venduti, parte sequestrati al lazzaretto, e annuncia che farà di tutto per aver giustizia. Vivida la testimonianza di Iannelli:

il turco disse che chiedea giustizia dal Governatore della Piazza di Messina ma il console rispose di non esser soggetto al magistrato di questa né al re di Napoli. E disse 'onde ricorre a dove vuoi, ma ti dico che il padron Barthelemy non viene più con te e non vuole seguire il contratto. Paga, e vattene'. Inteso ciò il

³³ Nato il 1736, cancelliere a Ragusa dal 1758 al 1763, poi a Napoli dal 1763 al 1775, incaricato *ad interim* del consolato dal 1766 al 1767 e dal 1771 al 1773. Diviene viceconsole a Messina dal 1774 al 1792, console generale a Napoli nel 1792, fino all'espulsione nel 1793. Diviene poi ministro plenipotenziario a Venezia dal 1794 al 1797. Notizie in A. BLONDY, *Documents consulaires. Lettres reçues par les charges d'affaires du roi à Malte au XVIII^{ème} siècle*, t. 3, Malte 2014, p. 51.

³⁴ Sulla figura di Lallement come solerte funzionario e sulla complessa vicenda delle frodi genovesi, cfr. CARRINO, *Ai 'margini'*.

tripolino si alzò da sedere, stese la gamba, e disse al console 'mettimi le catene come tuo schiavo giacché sopra di te dici non comandare nessuno'; inteso ciò il console disse vattene e pensa a pagare, altrimenti io ti farò pagare. Il tripolino rispose, si anderò a piedi dal Re di Napoli, e mi farò giustizia³⁵.

I tentativi ulteriori di conciliazione da parte di Lallement saranno inutili. Scopo del viceconsole è tutelare gli interessi del suo connazionale, il capitano Barthelemy, il quale sembra non aver alcuna intenzione di proseguire il viaggio per Malta, giacché, come il corso degli eventi mostrerà a breve, ha già un noleggiato con un mercante messinese per un trasporto di merci a Barcellona³⁶. Ciò smentisce la versione dei fatti che Lallement fornisce alle autorità francesi, secondo la quale Barthelemy si sarebbe davvero fermato a Messina per un'avaria, e pertanto cedere alle richieste del tripolino avrebbe significato per il vice console assumersi la responsabilità di un viaggio rischioso³⁷. A ogni modo, qualunque sia la sua motivazione, Lallement tenta di placare le acque e ricorre a «un maestro di lingua francese che parla arabo» per provare a intendersi con Salhem, rimettendogli parte del suo debito in cambio della sua rinuncia a proseguire il viaggio con Barthelemy. Ma Salhem si sente ingannato, vuole giustizia e scommette di poterla ottenere dalle magistrature napoletane.

Ci sarà un giudice a Napoli!

Il mercante tripolino mette da parte i suoi affari e impiega le sue limitate disponibilità di denaro per recarsi personalmente nella capitale, sperando di veder riconosciute le sue ragioni e soprattutto di riavere il proprio denaro per poter ritornare a Tripoli. Il suo esposto viene rimesso da Lord Acton³⁸ al Supremo Magistrato di Commercio – il tribunale regio voluto da Carlo di Borbone nel 1739 per rendere spedita e certa la risoluzione delle controversie commerciali³⁹ –,

³⁵ Rapporto di Domenico Iannelli.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Cfr. CARRINO, *Il Levante*, p. 98.

³⁸ John Acton ha ottenuto nel 1779 la direzione della Real Marina, nel 1780 la Segreteria di Guerra e nel 1782 quella di Azienda e Commercio. Dopo la morte di Domenico Caracciolo nel 1789, assume anche la Segreteria degli Affari Esteri. E. CHIOSI, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, IV, t. II, Napoli 1986, p. 444.

³⁹ Sul Magistrato di Commercio, M. NATALE, *Per una 'pronta e spedita' giusti-*

il quale riconosce immediatamente la gravità del caso, e istruisce un'inchiesta per accertare i fatti e le responsabilità, rimettendo tuttavia il contenzioso alla giustizia commerciale di primo grado, ovvero al Consolato di mare e di terra di Messina⁴⁰. Intanto, il Governatore della Piazza di Messina Maresciallo Danero, incaricato di disporre il sequestro cautelare del bastimento francese, comunica l'impossibilità di eseguire l'ordine⁴¹, giacché il capitano Barthelemy è già partito per Barcellona con il consenso del viceconsole Lallement, che, per di più, ha in parte rivenduto, in parte consegnato al sedicente viceconsole tripolino le restanti merci di Salhem. Dal canto suo, Lallement non sembra temere alcuna imputazione, reagisce piccato all'audacia del tripolino nel «diriger son recours contre moi d'une manière peu convenable»; e fornisce la sua versione dei fatti, giustificando la 'fuga' di Barthelemy come una legittima disubbidienza a una «violence» costrittrice della «liberté de la navigation»⁴².

Chiamato in causa, il viceconsole francese rivendica candidamente di aver svolto il suo compito di giudice commerciale e nega alla giustizia napoletana qualunque competenza in una vertenza tra stranieri, dichiarandosi di fatto inappellabile presso le istanze giudiziarie del Regno. Dal punto di vista delle istituzioni napoletane la sua pretesa giurisdizione non è affatto fondata⁴³, né nella consuetudine che attribuisce ai consoli la risoluzione extragiudiziale delle controversie – non trattandosi di una lite tra francesi, né di una pacifica mediazione⁴⁴ –, né tanto meno nel diritto positivo, che impone «la giurisdizione territoriale del luogo, ove si trovano i contendenti e la roba controversita»⁴⁵, e nulla è ritenuta ancora l'obiezione di Lallement che il tripolino debba ricorrere in Francia o a Tripoli sul presupposto che «queste sorti di liti civili non possono essere giudicate che a tenore delle leggi dei rispettivi paesi»⁴⁶.

zia. *Il Supremo Magistrato del Commercio di Napoli e le sue ascendenze francesi*, in *Lo spazio tirrenico*, pp. 417-440; R. ZAUGG, *Stranieri di antico regime: mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento*, Roma 2011.

⁴⁰ Il Supremo Magistrato di Commercio, 16 marzo 1792.

⁴¹ Lettera del Governatore della Piazza di Messina maresciallo Danero, 14 aprile 1792.

⁴² Risposta di Lallement, 2 aprile 1792.

⁴³ Parere del Consolato di mare e di terra di Messina, 3 aprile 1792.

⁴⁴ Secondo «la teoria generale, che i consoli non abbiano giurisdizione contenziosa, ma che solo possano proteggere i loro nazionali, e comporre amichevolmente le di loro controversie». Il Supremo Magistrato di Commercio, 25 aprile 1792.

⁴⁵ Ivi.

⁴⁶ Ivi.

Ma, al di là dell'intransigenza con cui il Supremo Magistrato di Commercio risponde alle pretese di extraterritorialità degli affari di commercio dei propri nazionali accampate da Lallement, questi gode di fatto di un certo timoroso rispetto da parte delle istituzioni locali. In questione nella vicenda non è solo il secolare confronto tra *ius perfectum* e *ius* sommario, tra sovranità territoriale e autogoverno della *res publica mercatorum*, ma, molto più prosaicamente, il coinvolgimento del viceconsole nel raggio interessato del malcapitato tripolino, il suo esser protettore, complice e partecipe di un furto. Mentre Salhem rinnova le sue istanze alla giustizia del Regno, accusando Lallement di responsabilità personale nella vicenda, il Consolato di mare di Messina esita, chiede ordini chiari al Re sulla sua legittimità a procedere contro il viceconsole⁴⁷, e ne ottiene una apodittica consulta dal Supremo Magistrato di Commercio secondo cui

è stata massima antica, ed inconcussa di non godersi veruna esenzione d'immunità personale de' consoli e viceconsoli: anzi V.M. con Dispaccio de' 4 febbraio 1772 per il console generale di Francia M. Astier prescrisse che nel caso i consoli facessero alcun commercio, e contraessero delle obbligazioni, dovessero esser costretti come comunemente costumasi senza poter apparire Privilegio connesso al Consolato. E così si è costantemente praticato in questi Regni, specialmente dopo il Real Dispaccio de' 21 marzo 1787 del Marchese Caracciolo⁴⁸.

Dispone, dunque, che si proceda non solo contro il viceconsole francese, ma anche contro l'impostore Domenico Iannelli, spacciatosi per viceconsole tripolino, entrato nella vicenda come procuratore di Salhem, che avrebbe però solo finto di difenderne gli interessi – «stante il detto Iannelli non tiene altro nella sua bocca che di chiamarci cani senza fede» – e responsabile ancora di compromettere con la sua «prepotenza» il sereno giudizio del Consolato di Messina⁴⁹ che, di fatti, oltre ad esitare nel procedere contro Lallement, ratifica la legittimità della pretesa di quest'ultimo di scaricare su Salhem le spese di lazzaretto.

Ma chi è Domenico Iannelli? Occorre, per capirlo, aprire una pa-

⁴⁷ I consoli di Messina esitano nell'agire, su richiesta del tripolino, contro Lallement: «avendo presente il Sovrano comando [...], non trovò nel medesimo che la M.S. avesse incaricato di procedere contro il divisato viceconsole», 22 giugno 1792.

⁴⁸ Il Supremo Magistrato di Commercio, 12 luglio 1792.

⁴⁹ Supplica di Ahmet Salhem, rimessa al governatore di Messina il 25 agosto 1792, in cui il mercante tripolino chiede di essere giudicato in Napoli «per ottenere quella giustizia, che crede in Messina venghi alterata nella sua causa per la prepotenza del Iannelli».

rentesi sui rapporti istituzionali tra il Regno di Napoli e le reggenze barbaresche. La strutturazione di una rete consolare ottomana nel Regno di Napoli era già prevista dal trattato del 3 giugno 1741 con Tripoli, seguito al più noto trattato con la Porta Ottomana del 1740, che prevedeva l'istituzione di un *procuratore* della nazione ottomana in Messina. La nomina di consoli dei popoli sudditi del sultano, come greci e tripolini, doveva, a differenza delle altre nazioni, essere disposta dalla monarchia, sebbene ciò avvenisse spesso su indicazione e consiglio delle autorità della Porta⁵⁰. Ma la pace tra Tripoli e il Regno ha avuto vita breve, ed è solo nel 1785, con l'adesione delle due Sicilie al trattato ispano-tripolino del 1784, che si avviano le procedure per la nomina dei consoli tripolini nel Regno. Nel 1789, su proposta del bey di Tripoli Ali Qaramanli, accettata dal Re di Napoli, il capitano Francesco Esposito viene patentato console della nazione tripolina in Messina. Qualche mese dopo giunge l'istanza del nostro Domenico Iannelli, forte di una patente ricevuta dal Bey, Hassan figlio di Ali, a ricoprire la carica di viceconsole. Iannelli gode di un mandato delle medesime autorità tripoline, nonché di una attestazione della sua onorabilità come mercante stimato nella piazza di Messina da parte delle autorità locali, e dello stesso console in carica Francesco Esposito. Tuttavia, per ragioni non del tutto chiare, ma con la motivazione formale – derogata nel caso di Esposito – di «esser vietato in forza de' reali ordini l'esercizio delle cariche consolari straniere da' sudditi del Re», la sua domanda viene respinta⁵¹.

Pur sprovvisto del *regio exequatur*, Iannelli si arroga comunque il ruolo di viceconsole. Ed entra nel contenzioso tra Salhem e Barthélemy con l'avallo tacito, probabilmente, del medesimo console Esposito, che compare solo marginalmente nella vicenda⁵². Salhem non può che accettare inizialmente la sua procura, e Iannelli assolve i suoi compiti di procuratore offrendo la sua versione dello svolgimento dei fatti, dai quali emerge la 'buona fede' del tripolino, in-

⁵⁰ Informazioni sparse sui consoli nominati nel corso del secolo in ZAUGG, *Stranieri*, pp. 229-232.

⁵¹ Le informazioni e le fonti sono riportate da F. BUONOCORE, *Consoli e procuratori di Tripoli e di Tunisi nelle Due Sicilie (e cenni ad altri Consoli o Agenti di Paesi musulmani nell'epoca precoloniale)*, «Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente», 31 (1976), 2, pp. 257-276.

⁵² Interpellato da Salhem, Esposito gli avrebbe negato il proprio sostegno. Supplica di Salhem, 4 dicembre 1792. Il fascio contiene copia di una lettera di Esposito del 26 gennaio 1793 in cui, in un incerto italiano, dichiara di non avere mezzi per imporre la restituzione delle spese di lazzaretto a Salhem.

gannato in realtà da un significativo scarto tra la versione araba e quella francese del contratto. L'inganno, dunque, o l'errore, sarebbe stato a monte, nella colpa o nel dolo del dragomanno greco in Alessandria⁵³, e nel fatto che Salhem, «in virtù della ben nota fede che concorre nelli turchi, ha creduto la copia francese esser del tutto conforme a quella araba»⁵⁴.

Presto Salhem accuserà Iannelli di doppio gioco, di complicità con i francesi, e di impostura. E nei mesi centrali del 1792, mentre Lallement viene sostanzialmente assolto da responsabilità diretta nella vicenda, nonché promosso console generale della nazione francese a Napoli, Iannelli è destinato a diventare il principale, o meglio l'unico imputato.

circa la responsabilità di cotesto vice-console di Francia nello aver fatto partire da cotesto porto, anche per opera di D. Domenico Iannelli, il cap. Barthelemy, convenuto nell'istesso consolato dal tripolino Ahmet Salhem, S.M. ha detto che i consoli e i viceconsoli sono certamente sottoposti agli ordini generali, che non accordano loro alcuna esenzione di giurisdizione per gli affari propri nel Territorio; ma l'affare presente era d'impiego e non proprio del viceconsole francese, onde doveva nelle regole preferibilmente procedersi contro il capitano Barthelemy, e sequestrargli il legno. Vuole però S.M. che si proceda da cotesto consolato contro il Iannelli per il doppio motivo, di avere egli agito a danno del tripolino, e per quello di chiamarsi vice console tripolino, cosa dal Re negatagli formalmente⁵⁵.

⁵³ La considerazione di Iannelli non appare peregrina. Lo stravolgimento della lingua araba da parte di dragomanni o ambasciatori è un dato frequente sottolineato dalla storiografia. M. TALBOT, P. McCLUSKEY, *Introduction. Contacts, Encounters, Practices. Ottoman-European Diplomacy 1500-1800*, «The Journal of Ottoman Studies», Special Section, 48 (2016), pp. 269-276, p. 274. Nel corso del XVIII secolo, i casi di corruzione divengono particolarmente frequenti. Cfr. M. DEMIRYÜREK, *The Legal Foundations of the Commercial Relations between The Ottomans and Neapolitans*, «Bilig», 69 (2014), p. 68. Sul ruolo dei dragomanni come mediatori culturali e soggetti 'transimperiali' tra Venezia e l'Impero ottomano, cfr. E. NATALIE ROTHMAN, *Interpreting Dragomans: Boundaries and Crossings in the Early Modern Mediterranean*, «Comparative Studies in Society and History», 51 (2009), pp. 771-800.

⁵⁴ Iannelli, 4 aprile 1792. La nota 'antropologica' di Iannelli sui turchi costituisce uno spunto interessante, che sembra nettamente distanziarsi dalla proposizione comune dello stereotipo dell'immoralità e della propensione alla frode diffuso nella percezione europea del mercante 'levantino'. Sul tema, cfr. M. GRENET, *A Business Alla Turca? Levant Trade and the Representation of Ottoman Merchants in Eighteenth Century European Commercial Literature*, in *Global Economies, Cultural Currents of the Eighteenth Century*, a cura di M. Rotenberg-Schwartz e T. Czechowski, New York 2011, pp. 39-56.

⁵⁵ Dispaccio di Acton al Consolato di mare e di terra di Messina, 21 luglio 1792.

Il 7 dicembre 1792 il Supremo Magistrato di Commercio dispone che il Governatore di Messina costringa Iannelli a rimborsare a Salhem i danni subiti, e che la Deputazione di Salute restituisca al 'turco' le spese di lazzeretto anche «a titolo di limosina, per essere abilitato a tornarsene nel suo Paese, ed ivi guarirsi dalle malattie contratte»⁵⁶.

Ma le peripezie del tripolino sono destinate a trascinarsi ancora a lungo. Domenico Iannelli passa a miglior vita, e le nuove ripetute istanze di Salhem per ottenere dalle magistrature messinesi l'esecuzione dei dispacci sovrani in suo favore⁵⁷, si scontrano con l'opposizione della vedova Iannelli, che rivendica come tutrice degli eredi un presunto credito che il defunto marito avrebbe nei confronti di Salhem, e ricorda anche, non senza ragione, che i veri responsabili dei danni al tripolino sono il capitano e il viceconsole francese, di cui «è nota la ribalderia»; che Iannelli ha in buona fede agito come suo procuratore e che «il tripolino non volendo aggire contro del francese o del Console, siasi fatto a urtare il più debbole che è Iannelli»⁵⁸. Dal canto loro, le magistrature messinesi continuano a esitare, rinviando l'esecuzione del comando sovrano con ripetute richieste di chiarimenti su come procedere al risarcimento delle spese sanitarie se non a discapito del Real Erario⁵⁹, non avendo a loro volta possibilità di rivalersi del danno sui francesi, che «ora non esistono in Messina»⁶⁰.

La lunga vicenda si conclude con il risarcimento a Salhem delle spese di lazzeretto⁶¹, ma il tripolino non riuscirà, a quanto ci dicono le nostre carte, a ottenere nulla dalla vedova Iannelli, che tra contestazioni e declinatorie di foro trascinerà ancora per mesi la faccenda⁶². Non è dato sapere se, e in che misura, l'ennesima controversia insorta in questa circostanza tra Napoli e la Francia sulle prerogative dei consoli si sia protratta nella breve parentesi del consolato di Lallement a Napoli, poiché è il precipitare degli eventi politici a sancire la rottura. Il 1° settembre 1793, con l'entrata in guerra delle due Sicilie contro

⁵⁶ Consulta del 7 dicembre 1792. Segue ordine sovrano del 15 dicembre.

⁵⁷ «Ed egli non potendo più aspettare in Napoli per la miseria alla quale è ridotto, chiede copia dei reali ordini per portarli in Tripoli al suo Bassè e mostrare la giustizia di V. M.», 16 febbraio 1793.

⁵⁸ Supplica della vedova Iannelli, 13 aprile 1793.

⁵⁹ La Deputazione di Salute di Messina, 23 febbraio 1793 e 28 febbraio 1793; il Governatore di Messina, 2 marzo 1793.

⁶⁰ Consulta del Supremo Magistrato di Commercio, 15 marzo 1793.

⁶¹ Copia del Dispaccio della Segreteria di Guerra, 23 aprile 1793.

⁶² Il nostro faldone si chiude con l'ennesima supplica di Salhem, del 18 maggio 1793, che chiede al SMC di ignorare le richieste degli eredi di Domenico Iannelli.

la Francia, i francesi sono espulsi dal Regno e Lallement deve lasciare Napoli, destinato come ambasciatore a Venezia⁶³.

Affermazioni di sovranità e complessità istituzionali

La vicenda del mercante tripolino Ahmet Salhem contiene una molteplicità di spunti che rinviano senza dubbio alla caratterizzazione del Mediterraneo settecentesco come uno spazio commerciale che, lungi dal prodursi attraverso la definizione di regole univoche a garanzia della certezza delle transazioni⁶⁴, appare piuttosto attraversato e strutturato da una grande complessità istituzionale⁶⁵ che si sovrappone e si intreccia con una configurazione dei rapporti economici progressivamente più asimmetrica⁶⁶.

Il primo elemento di fondo risiede nell'incedere nel campo delle relazioni commerciali senza confini, né politici né religiosi, del Mediterraneo moderno, degli stati e dei loro tentativi di ricondurre ai propri confini e alla propria capacità di regolazione processi che, per loro natura, sono de-territorializzati e transnazionali. Questo tentativo produce conflitti e resistenze da parte degli attori del commercio, ma anche conflitti tra attori del commercio e istituzioni e tra le stesse isti-

⁶³ Sull'espulsione, ZAUGG, *Stranieri*, pp. 257-261.

⁶⁴ Come una certa narrazione della storia economica dà per scontato, la crescita dei commerci non può che avvenire sulla base della certezza delle transazioni e di istituzioni garanti dei contratti. Per una critica di questa visione proprio a partire dal caso napoletano, cfr. A. CLEMENTE, R. ZAUGG, *Hermes, the Leviathan, and the Grand Narrative of New Institutional Economics. The Quest for Development in the Eighteenth-Century Kingdom of Naples*, «Journal of Modern European History», 15 (2017), pp. 109-129. Rinvio anche alla rassegna A. CLEMENTE, *Stati e commercio nell'Europa moderna tra reti e gerarchie*, «Storia Economica», XX (2017), 2, pp. 469-488.

⁶⁵ *Frodi marittime tra norme e istituzioni (secc. XVII-XIX)*, numero speciale di «Quaderni Storici», a cura di B. Salvemini e R. Zaugg, 48 (2013); *Moralités marchandes dans l'Europe méditerranéenne au XVIII^e siècle. Institutions, appartenances, pratiques*, numero speciale di «Rives méditerranéennes», a cura di Ch. Denis Delacour e B. Salvemini, 49 (2014); *Lo spazio tirrenico nella 'grande trasformazione': Alla ricerca del «negoziante patriota». Moralità mercantili e commercio attivo nel Settecento*, sezione monografica di «Storia economica», XIX (2016), 2, a cura di B. Salvemini; SALVEMINI, *Negli spazi mediterranei della «decadenza»*.

⁶⁶ Per asimmetria intendo una divergenza di rapporti di forza economica dovuta ai vincoli strutturali imposti dalla divisione del lavoro, al netto delle considerazioni più sopra riportate sull'assenza di rapporti di dominazione netti di tipo 'imperialistico'.

tuzioni, ciascuna dotata di una sua differente, quanto fondata su sfere diverse del diritto, fonte di legittimazione. «Se in età moderna il nostro è un ‘corrupting sea’, lo è non per la inconsistenza del suo inquadramento istituzionale, ma al contrario per la sua istituzionalizzazione densa e contraddittoria, che è volta ad impedire comportamenti criminali e pratiche di *free riding* e al tempo stesso le favorisce; che cerca affannosamente di mettere ordine nei traffici mentre alimenta i conflitti di ogni tipo»⁶⁷.

Nel caso di specie si assiste al conflitto tra una giurisdizione sovrana, chiamata a esprimersi come autorità *super partes* in una contesa tra stranieri sorta, casualmente, nel suo territorio, ma nata altrove, e un’ autorità, quella del console, fortemente connotata da tratti Ancien Régime e radicata nella consuetudine dell’antico *jus mercatorum*, che affidava a questo istituto la risoluzione delle controversie commerciali⁶⁸. Le forme e i percorsi attraverso i quali questo conflitto si dispiega nella storia del Regno di Napoli sono stati efficacemente narrati da Roberto Zaugg, e precisati da una crescente letteratura in materia⁶⁹. Mentre nel mondo ottomano i consoli delle nazioni straniere continuano ad esercitare un pieno ruolo giurisdizionale, nel Regno di Napoli tale ruolo viene ridimensionato e relegato, già nei primi anni della segreteria di Montealegre, al semplice arbitrato⁷⁰. Un ulteriore giro di vite rispetto alle prerogative dei consoli è dato nel 1766 da Bernardo Tanucci, che ribadisce la loro «soggezione alla giurisdizione ordinaria del Regno», sollevando contestazioni da parte della diplomazia straniera⁷¹. Se è vero, come scrive Calafat, che «l’exercice plus ou moins toléré de la juridiction des consuls en Méditerranée consti-

⁶⁷ SALVEMINI, *Crimini di mare*, pp. 29-30.

⁶⁸ La più recente storiografia, mettendo a fuoco le pratiche consolari, ha definitivamente sgomberato il campo dalla assimilabilità dell’istituto consolare alla moderna diplomazia, vedendo i consoli essenzialmente come ‘negoziatori’. Si veda, in riferimento alle relazioni tra l’impero ottomano e gli stati europei, «The Journal of Ottoman Studies», Special Section, 48 (2016), in particolare TALBOT, McCLUSKEY, *Introduction*.

⁶⁹ Cfr. ad esempio M. AGLIETTI, *Prerogative di stato e conflitti giurisdizionali dalle carte di Giuseppe Bonechi, console toscano a Napoli (1765-1796)*, in *Napoli e il Mediterraneo*, pp. 75-92.

⁷⁰ ZAUGG, *Stranieri*, pp. 27-43. Sulle differenze tra le funzioni consolari, G. CALAFAT, *Les juridictions du consul: une institution au service des marchands et du commerce?*, in *De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVII^e-XX^e siècle)*, a cura di A. Bartolomei, G. Calafat, M. Grenet et al., Rome 2017.

⁷¹ AGLIETTI, *Prerogative*, pp. 78-79.

tue un révélateur utile des rapports de force diplomatiques, économiques et politiques dans la région»⁷², la sottrazione delle prerogative giurisdizionali nel Regno di Napoli mostra una evidente volontà di imporre la propria forza nello scacchiere internazionale. Ma si tratta di una volontà che si traduce in misure discontinue e incoerenti, come quando, nel 1772, la Corte annulla le disposizioni del 1766, palesando «l'esistenza di tentativi di riforma condotti in modo approssimativo, privi di respiro strategico e dotati di scarsa lungimiranza»⁷³. E del resto i numerosi conflitti giurisdizionali esaminati da Zaugg mostrano come, «sebbene i tentativi di territorializzazione promossi dalla monarchia borbonica in collaborazione con il ceto togato napoletano fossero riusciti a delegittimare l'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte dei consoli, a circoscrivere le franchigie spaziali delle legazioni e a contrastare l'estensione delle immunità diplomatiche ai regnicoli, i limiti imposti all'extraterritorialità degli stranieri non si tradussero in un confine stabile e riconosciuto, ma rimasero un fronte mobile e conteso»⁷⁴.

I margini di negoziazione di questo 'confine' sono ampi quanto molteplici sono le risorse giuridiche che si possono mobilitare. Il console francese ha ben ragione a rivendicare il suo ruolo giurisdizionale in considerazione della 'qualità' delle persone coinvolte, un francese e un suddito di quelle Reggenze che riconoscono ancora piena potestà giurisdizionale ai consoli, ma nel farlo sprezzantemente disconosce il diritto positivo e l'intera giurisdizione dello stato napoletano, che, dal canto suo, non solo non riesce a imporre il proprio diritto ai francesi, che resteranno impuniti, ma neanche riesce a esprimere capacità di comando sulla macchina periferica della sua giustizia territoriale. In secondo luogo, se le vicende del Supremo Magistrato di Commercio mostrano come una giurisdizione sovrana, che nei primi decenni della sua esistenza era stata malvista dai mercanti stranieri come minaccia

⁷² G. CALAFAT, *La juridiction des consuls français en Méditerranée: litiges marchands, arbitrages et circulations des procès (Livourne et Tunis au XVII^e siècle)*, in *De l'utilité commerciale des consuls*, p. 3.

⁷³ AGLIETTI, *Prerogative*, pp. 91-92. A fronte, sottolinea Aglietti, del fatto che nello scenario internazionale si affermava contestualmente il principio di reciprocità nella definizione dei ruoli consolari. Tuttavia, va aggiunto alle considerazioni di Aglietti, questa reciprocità era negata al Regno proprio dall'indisponibilità dei principali partner commerciali a stipulare trattati (vedi *supra*, nota 25). Si sottolinea che i richiami del SMC alle disposizioni del 1772 più sopra riportati in riferimento alla vicenda del mercante tripolino sembrano in contraddizione con i riscontri di Aglietti.

⁷⁴ ZAUGG, *Stranieri*, p. 57.

ai loro privilegi di foro, fosse in ultima istanza riuscita ad affermare il suo ruolo configurandosi di fatto come ‘foro privilegiato’ degli stranieri⁷⁵, evidentemente nulla è irreversibile né lineare. Le mutate circostanze collaterali possono condurre, come nel caso di specie, a mettere di nuovo in discussione il suo ruolo richiamando la potestà giurisdizionale, formalmente abolita da decenni, del console, ciò che appare ancor più paradossale se si considera che Lallement opera da rappresentante di quella Francia rivoluzionaria che all’interno dei suoi confini ha già abolito le corporazioni.

È un fatto che, nel corso del secolo al tramonto, nel conflitto tra confini e reti, tra sovranità territoriale e diritto delle genti, lo stato napoletano si è spesso ritrovato a dover retrocedere, a sacrificare le sue ambizioni di sovranità territoriale all’interesse del commercio o alla ben più stentorea affermazione francese delle prerogative dei propri sudditi⁷⁶. La consuetudine francese a ottenere ragioni per la forza commerciale che la Francia ha nei confronti di Napoli è ben riflessa dall’atteggiamento sprezzante di Lallement. La capacità degli stati di imporre la propria giurisdizione è spesso funzione della posizione che essi occupano in una gerarchia di potere internazionale, che è – in questo secolo certamente ancora non riconducibile alla cifra dell’imperialismo ottocentesco, come fortemente insiste la storiografia più recente – tuttavia dipendente in maniera crescente dalla capacità commerciale e dal potere economico dei suoi attori, a sua volta dipendente dalla capacità dei rispettivi stati di sostenerne gli interessi. E la sfida napoletana alle prerogative francesi, sebbene condotta solo sul

⁷⁵ «L’afferenza degli stranieri al Supremo Magistrato veniva percepita, usata e apertamente rivendicata come ‘privilegio del foro’. Si trattava di un paradosso di non poco conto per un tribunale che era nato in violenta contrapposizione con i fori particolari, denunciando le eccezioni e postulando l’uniformità della giustizia. [...] Non a caso, a partire dal 1772, quando la giurisdizione sui francesi era ormai passata dal delegato al tribunale ordinario, la *Nation française* iniziò a versare un ‘donativo annuo’ di 300 ducati al Supremo Magistrato di Commercio, con lo scopo evidente di assicurarsi la sua benevolenza e di garantire che l’accesso al tribunale si consolidasse come un diritto corporativo», ZAUGG, *Stranieri*, p. 161.

⁷⁶ Tanto nei conflitti di giurisdizione, quanto nei contenziosi per contrabbando e per violazione di norme territoriali, il rapporto tra autorità francesi e napoletane è stato sistematicamente squilibrato a favore delle prime. Si veda, ad esempio, la secolare questione del diritto di visita e dei molti cedimenti della pretesa napoletana di disconoscerlo di fronte alla determinazione francese a difendere gli interessi dei propri sudditi. A. CLEMENTE, *Quando il reato non è «peccato»: il contrabbando nel Regno di Napoli tra conflitti diplomatici, pluralismo istituzionale e quotidianità degli scambi (XVIII secolo)*, «Quaderni storici», 2 (2013), pp. 359-394.

piano delle enunciazioni e non dei fatti, sembra riflettere il mutamento degli equilibri politici che conduce, poco dopo, alla violenta virata antifrancese del 1793.

Vincoli strutturali? Il Mediterraneo visto dal Regno di Napoli

La presa di posizione antifrancese che emerge dalla vicenda narrata può essere letta come una concreta declinazione del tentativo compiuto da Acton negli anni Ottanta del Settecento di conquistare un ruolo al Regno di Napoli nelle nuove configurazioni di potere mediterranee⁷⁷, complicate dall'ingresso di potenze emergenti. Acton cerca di imprimere una direzione chiara alla vicenda, sollecitando le istituzioni messinesi a dare giustizia al tripolino, ma, al contempo, evitando scontri diplomatici diretti con la Francia sulla questione delle prerogative viceconsolari. Un riflesso nel quotidiano della nuova politica 'mediterranea' adottata dal Regno che, nei mutevoli giochi politico-istituzionali ed economici dell'ultimo scorcio del Settecento, prova ancora una volta a ritagliarsi un ruolo che gli consenta di uscire dai margini di uno spazio in cui, geograficamente, è centrale. Il rapporto con le Reggenze barbaresche, da cui proviene lo sfortunato Salhem, è, come negli anni Quaranta, un elemento essenziale di questa strategia, che si gioca non solo e non tanto attraverso i minuti contenziosi che affollano la vita quotidiana nelle acque e sulle rotte mediterranee, ma anche sul piano dei trattati e della diplomazia. Affermazione della propria giurisdizione territoriale e intavolamento di trattative commerciali dirette con l'Impero ottomano e le sue dipendenze sembrano configurare questa fase come una replica di quanto avvenuto nei primi anni del Regno indipendente di Carlo di Borbone.

Sul piano della storia diplomatica le vicende del tempo «eroico» sono note: il trattato con la Porta del 7 aprile 1740 introduce regole

⁷⁷ Al di là della 'leggenda nera' che aleggia su Acton e la regina Maria Carolina, diffusa dal 'partito spagnolo' negli anni Settanta, che faceva di Acton un agente degli interessi inglesi nel Regno, la sua ascesa corrisponde a un'abbastanza netto tentativo di centralizzazione e di conquista di autonomia politica del Regno nel Mediterraneo. Sul periodo, R. AJELLO, *I filosofi e la regina. Il governo delle due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, II parte, «Rivista storica italiana», CIII (1991), 3, pp. 398-738; G. NUZZO, *L'ascesa di Acton al governo dello Stato*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 19 (1980), 3, pp. 437-535; CHIOSI, *Il Regno dal 1734 al 1799*, pp. 444-445.

in tema di diplomazia, riduzioni daziarie e giurisdizione⁷⁸. Come è stato di recente sottolineato, il trattato del 1740 è il primo e l'unico accordo bilaterale stipulato dall'Impero ottomano con uno stato europeo, dopo le capitolazioni concesse unilateralmente a Francia, Inghilterra, Svezia e Olanda, che prevedesse una assoluta reciprocità di prerogative e privilegi⁷⁹. È altrettanto noto il contributo «teorico» che i consoli del Regno, G.M. Ludolf a Costantinopoli e L. Boissin a Salonico, porteranno nei decenni a venire alla riflessione sul commercio con il Levante⁸⁰, e alla crescente consapevolezza, a partire dagli anni Sessanta, degli ostacoli strutturali che vi si oppongono⁸¹: una sostanziale omologia produttiva tra i due «sud» del Mediterraneo, che consente alla Francia di imporre loro la dura legge della concorrenza da una posizione di monopsonio, mercantilisticamente sostenuta dalla sua politica di potenza.

Il Regno di Napoli ne è doppiamente vittima: sul piano puramente economico della divisione del lavoro, che lo relega sempre più a produttore di materie prime per la protetta industria francese; e sul piano della praticabilità delle rotte commerciali con il Levante, dove la bandiera napoletana è vulnerabile alle minacce della corsa barbaresca, che si configura, paradossalmente, come potente strumento della egemonia francese nel Mediterraneo. I rapporti diretti che la corona napoletana tenta di stabilire con le Reggenze fin dal 1735, suggellati dal trattato con Tripoli del 3 giugno 1741, sono finalizzati, prima ancora che a favorire l'interscambio, a porre un argine agli attacchi corsari che gonfiano insostenibilmente per Napoli i costi della navigazione⁸². Ma la partita non sembra potersi giocare solo sul piano diplomatico: solo gli stati militarmente forti, nella fattispecie le potenze nordiche e la Francia, pos-

⁷⁸ Cfr. DI VITTORIO, *Il commercio*; M. MAFRICI, *Diplomazia e commerci tra il Regno di Napoli e la Sublime Porta. Guglielmo Maurizio Ludolf (1744-1789)*, in *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno*, a cura di M. Mafri, Soveria Mannelli 2014, pp. 151-172.

⁷⁹ DEMIRYÜREK, *The Legal Foundations*, pp. 53-74.

⁸⁰ Meno nota di quella di Ludolf è la figura di Boissin. Già mercante a Genova, Boissin a Salonico investe in varie società commerciali e accumula enormi debiti con mercanti ottomani. Nel 1761, esplose, insieme allo scandalo dei suoi debiti, quello dei diritti consolari che avrebbe estorto abusando delle sue funzioni. ASN, Pandetta nuovissima, f. lo 3525, Registro dei reali dispacci, 26.9.1761, f. 11v.

⁸¹ F. BARBAGALLO, *Discussioni e progetti sul commercio tra Napoli e Costantinopoli nel '700*, «Rivista storica italiana», LXXXIII (1971), 2, pp. 264-296; MAFRICI, *Diplomazia e commerci*.

⁸² T. FILESI, *Un interessante capitolo delle relazioni tra Napoli e Tripoli: 1739-1747*, «Clio», 2 (1971), pp. 205-252.

sono infatti ridurre i «costi di protezione»⁸³ per l'impresa mercantile privata, riuscendo a garantire l'immunità della propria bandiera.

Allo stesso periodo eroico appartengono le vigorose prese di posizione del governo napoletano rispetto alle proprie prerogative territoriali, come più sopra ricordato rispetto alla extraterritorialità dei consoli e come più recentemente raccontato suggestivamente da Biagio Salvemini rispetto alla delicata questione della punibilità dei crimini di mare⁸⁴. Ma, nei decenni centrali del secolo, che vedono il Regno coinvolto in una esplosione di scambi per nulla attribuibile a una qualche certezza transazionale garantita da istituzioni virtuose, le ambizioni mercantilistiche saranno messe per lo più da parte, e molteplici saranno le circostanze in cui il Regno dovrà prendere atto della propria impotenza a forzare i confini 'esuberanti' delle potenze commerciali francese e inglese. In questa fase, come mostra la ricerca di A. Carrino, il Mezzogiorno funge piuttosto da «supporto alla rete ordita dai padroni genovesi», ovvero quei protagonisti minori e marginali, insieme a raguei e greci, delle reti commerciali che si inseriscono elasticamente nei rapporti tra Ovest ed Est del Mediterraneo, nelle pieghe delle asimmetrie unilaterali, in virtù della loro capacità di agire «tra lecito e illecito» piuttosto che come espressione di apparati statuali capaci di imporsi nella contesa politica sui mari⁸⁵. Ciò non esclude la presenza, che tuttavia rimane episodica e non strutturata, e certamente appare al momento poco esaminata, di napoletani nel Levante. Come quel Pietro Rigano inviato in Costantinopoli con varie mercanzie del negoziante Niccolò de Vivo di Napoli che, giunto a Smirne, non diede più notizie di sé, preferendo sposare una donna del luogo, senza richiedere il regio assenso previsto in simili circostanze⁸⁶.

La congiuntura di fine secolo in cui si colloca la vicenda di Salhem ci ripropone, dunque, in una certa misura, l'audacia del tempo eroico, ma le circostanze sono diverse e, per certi aspetti, ancor meno favorevoli al coronamento delle ambizioni del Regno, per ragioni tanto politiche quanto economiche. Sulle prime, all'egemonia francese si sostituisce una situazione dagli esiti imprevedibili, segnata dall'ingresso di interessi e poteri extra mediterranei – l'Impero di Caterina II, che conqui-

⁸³ Sul concetto di «costi di protezione», F.C. LANE, *Profits from Power: Readings in Protection Rent and Violence-Controlling Enterprises*, Albany 1979.

⁸⁴ SALVEMINI, *Crimini di mare*, p. 57.

⁸⁵ CARRINO, *Il Levante*, p. 107.

⁸⁶ ASN, Pandetta nuovissima, f.lo 3525, Registro dei reali dispacci al Consolato di mare e di terra, 13.11.1761, f. 14v.

sta nel 1783 la Crimea – nei quali la potenza britannica trova un naturale alleato contro l'alleanza borbonica⁸⁷, proprio negli anni in cui rafforza notevolmente la sua presenza consolare nelle reggenze barbaresche⁸⁸.

Sul piano economico, l'ostacolo strutturale delle complementarità economiche è ben più cogente rispetto agli anni Quaranta. Se all'epoca era ancora possibile un qualche ottimismo sulle possibilità dei napoletani di inserirsi nelle rotte per il Levante, sviluppando una sufficiente produzione manifatturiera di esportazione⁸⁹, e di strappare alle Reggenze barbaresche qualche garanzia di amicizia che riducesse il peso della corsa, gli esiti dell'espansione commerciale settecentesca sono ormai chiari. Nel 1789, la Francia controlla più di metà del commercio europeo con il Levante, cresciuto ininterrottamente dagli anni Sessanta del Settecento alla Rivoluzione⁹⁰: basti il dato del porto di Aleppo in cui, tra 1724 e 1789, il commercio francese aumenta del 190%⁹¹. Ma ciò che più conta, ai fini delle premesse dello sviluppo ottocentesco, è il consolidamento dell'apparato produttivo attraverso la garanzia di fonti di approvvigionamento di beni primari. La divisione del lavoro che produce centri e periferie in un sistema di scambio ineguale, che recenti ricostruzioni dell'andamento dei prezzi dei beni primari collocano più chiaramente negli anni Ottanta del Settecento⁹², ha assunto lineamenti più chiari nelle interdipendenze globali prodottesi in questi decenni. E il controllo dei mercati del Levante è reso possibile alla Francia dalla sua disponibilità di merci da riversare nei mercati levantini, riducendo il deficit monetario secolare che l'Europa sosteneva con l'Oriente. Questa disponibilità è data *in primis* dalla sua proiezione atlantica, e dal suo accesso ai prodotti delle «isole del lusso» caraibiche. Caffè e zucchero, che l'Europa cristiana ha a lungo importato dalle terre d'Islam e che in seguito allo 'scambio co-

⁸⁷ Sulla Russia e il Mediterraneo, ABULAFIA, *Il grande mare*, pp. 479-496.

⁸⁸ S. ELGADDARI, *His Majesty's Agents: The British Consul at Tripoli, 1795-1832*, «The Journal of Imperial and Commonwealth History», 43 (2015), 5, pp. 770-786.

⁸⁹ Così emerge da una Memoria sul commercio del Levante in ASN, AAEE, f. 4863, citata in A. CLEMENTE, *Tra Europa e Mediterraneo: nuovi consumi e circuiti commerciali nella Napoli del Settecento*, in *Napoli e il Mediterraneo*, p. 71. I progetti di espansione commerciale ponevano al primo posto il bisogno di sviluppare le manifatture, non avendo, il Regno di Napoli, le «isole di America».

⁹⁰ HORN, *Lessons of the Levant*.

⁹¹ R. MURPHEY, *Conditions of Trade in the Eastern Mediterranean: An Appraisal of Eighteenth-Century Ottoman Documents from Aleppo*, «Journal of the Economic and Social History of the Orient», 33 (1990), 1, pp. 35-50.

⁹² J.C. WILLIAMSON, *Trade and poverty: when the Third World fell behind*, Cambridge (MA) 2011, p. 17.

lombiano' sono approdati nelle Americhe, ritornano così nel Mediterraneo orientale come beni di consumo e fonti di profitto europeo.

In secondo luogo, la capacità di esportazione francese è data dalle sue manifatture, che sostituiscono i beni levantini, in particolare le preziose indiane e relative imitazioni ottomane, usando in buona parte materie prime e semilavorati che il Levante stesso fornisce. Il cerchio dunque è chiuso, e la partita si gioca sempre più tra le potenze di industria e di commercio che sempre meno hanno da temere dagli attori residuali che si muovono ai «bordi delle istituzioni».

È in questo quadro di vincoli strutturali crescenti che si colloca questa seconda fase del mercantilismo forte borbonico, quella in cui è ormai matura la consapevolezza della strategicità della produzione manifatturiera. Il Regno di Napoli intavola trattative commerciali con il Marocco, Algeri⁹³ e Tripoli. Se le prime due non conducono a esiti positivi, quella con Tripoli condurrà, a seguito del trattato ispano-tripolino del 1784, al trattato del 25 agosto 1785, che prevede una significativa riduzione dei dazi di importazione ed esportazione al 3% *ad valorem* (contro il 25% vigente in dogana), e la strutturazione della rete consolare tripolina nel Regno. Da qui nasce peraltro il capro espiatorio della nostra vicenda, quel Domenico Iannelli mercante messinese che nel 1790 fa domanda per esser autorizzato dal re a ricoprire la carica di viceconsole, ma ne riceve, per ragioni non chiare, un diniego⁹⁴. Vicenda significativa della debolezza istituzionale in cui si svolge il riavvio dei rapporti tra Napoli e il Maghreb ma, quel che conta di più secondo il nostro ragionamento, in un quadro strutturale poco favorevole ai rapporti diretti tra questi due «sud» del Mediterraneo, come emerge anche dalle poco note storie che la documentazione napoletana restituisce sulla «nazione tripolina».

Si tratta di alcuni mercanti tripolini, per lo più importatori di lane 'barbaresche', che giungono a Napoli forti delle esenzioni daziarie loro concesse dal trattato del 1785. Tra questi, Solimaan Saadgi non avrà vita facile nella capitale. Importatore di lane di Tripoli, viene preso di mira dalla corporazione napoletana dei *matarazzari*⁹⁵, ma soprattutto sembra

⁹³ Vi fa menzione, nella sua corrispondenza, il console svedese a Marsiglia, ritenendo minacciosa per le navi svedesi nel Mediterraneo l'eventualità di una pace tra Napoli e le Reggenze. Cfr. in merito S. MARZAGALLI, *Napoli nel Settecento vista da Marsiglia: sguardi consolari svedesi e realtà marittime*, in *Napoli e il Mediterraneo*, pp. 224-225.

⁹⁴ BUONOCORE, *Consoli e procuratori*.

⁹⁵ La vicenda è narrata in ZAUGG, *Stranieri*, pp. 232-233.

costretto numerose volte a rivolgersi all'autorità di Acton perché il suo privilegio del 3% sia rispettato dagli amministratori della Dogana. Non si tratta, tuttavia, di una semplice violazione, da parte di questi ultimi, delle prerogative del tripolino, ma di una rigorosa interpretazione, da parte dell'amministratore in carica Pecorari, della *ratio* degli accordi, che mirano a stimolare i commerci orizzontali e non, semplicemente, a garantire vantaggi ai sudditi del Bey. Il rilievo mosso da Pecorari riguarda infatti merci provenienti da Livorno, zucchero e caffè, sui quali Saadgi pretende lo sconto daziario previsto dal trattato⁹⁶. Non sappiamo se lo zucchero e il caffè di Saadgi siano solo un acquisto episodico, come da lui affermato, o se il tripolino non abbia piuttosto provato a inserirsi nel più ricco e crescente commercio di coloniali dato che il volume degli scambi diretti tra Napoli e Tripoli non copre i costi della sua contrastata attività. Il tentativo mercantilistico di promuovere i commerci orizzontali tra Napoli e il Levante si scontra comunque con una situazione strutturale di divisione del lavoro definitasi nel corso del secolo, in cui Napoli, da «Levante ravvicinato» per la Francia⁹⁷, diviene, come tutto il Mediterraneo, un mercato da incorporare per le potenze manifatturiere in ascesa, tra cui inizia decisamente a pesare l'Inghilterra⁹⁸.

Sullo sfondo di questi scenari si collocano giochi istituzionali, teatri contingenti di contese su regole, competenze, spazi politici e di cittadinanza, che coinvolgono la pluralità degli attori, istituzionali, politici, mercantili, in uno spazio che, in piena retorica del libero scambio, continua a essere dominato dalla «gelosia del commercio». Un gioco ancora aperto in superficie, ma già incanalato dentro configurazioni strutturali che consolidano, nella grande divergenza tra oriente e occidente, la piccola divergenza tra Europa settentrionale e meridionale, e tra il nord e i sud del Mediterraneo.

ALIDA CLEMENTE
Università di Foggia

⁹⁶ ASN, AAEE, f. 4866. Solimaan Saadgi. «Dice che a tenore del capitolo XX del trattato di pace fatto da S.M. e la reggenza di Tripoli, non deve egli pagare che il 3 per cento sulle mercanzie che spedisce o per intra o per extra; ma perché l'amministratore Pecorari pretende esiggere l'intera Dogana, e non il 3 per cento su di alcune mercanzie venutegli da Livorno; chiede di ordinarglisi, che si esegua il suddetto capitolo XX soggettandosi al pagamento del 3 per cento tutte le mercanzie che da qualunque parte del mondo vengono al supplicante», 31 agosto 1789.

⁹⁷ SALVEMINI, *Crimini di mare*.

⁹⁸ Cfr. E. LOSARDO, *Napoli, Londra e i concorrenti mediterranei*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», CVII (1989), pp. 311-336.